

**INVENTARIO E SPOGLIO DEI
REGISTRI DELLA TESORERIA
APOSTOLICA DI CITTA DI
CASTELLO DAL R. ARCHIVIO DI
STATO IN ROMA**

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649773343

Inventario e spoglio dei registri della tesoreria apostolica di citta di Castello dal R. Archivio di stato in Roma by L. Fumi

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd.
Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.triestepublishing.com

L. FUMI

**INVENTARIO E SPOGLIO DEI
REGISTRI DELLA TESORERIA
APOSTOLICA DI CITTA DI
CASTELLO DAL R. ARCHIVIO DI
STATO IN ROMA**

L. F U M I

INVENTARIO E SPOGLIO
DEI
REGISTRI DELLA TESORERIA APOSTOLICA
DI CITTÀ DI CASTELLO

DAL R. ARCHIVIO DI STATO IN ROMA



PERUGIA
UNIONE TIPOGRAFICA COOPERATIVA
(PALAZZO PROVINCIALE)
1900

PREFAZIONE

Fin da tempo antico Città di Castello esercitò il diritto di esigere per proprio conto le rendite pubbliche. Più volte sottratta al dominio della Chiesa, tuttochè dominio di nome e non di fatto, era fortemente ambita da Perugia, e per assicurarsi da questa, quando più gargliarda ferveva la lotta, si volse al Papa, che, malgrado precedenti esortazioni indirizzate a riunirla al contado perugino, cedette e la proclamò indipendente. Pontificava Urbano V. A lui, nel 1369, Città di Castello riconobbe il diritto di alto dominio, e da lui ottenne di governarsi, in nome della Chiesa, liberamente, durante tutto quel pontificato. Come atto di riconoscimento, pagava ogni anno un canone di fiorini 500, e si obbligava di impiegarne altri 4,500, e, a seconda de' bisogni e de' tempi, anche più, per la difesa della città, della sua rocca, del cassero, del suo contado e dei castelli. Salvo, quindi, per circa quei 5,000 fiorini di spese (diremmo oggi) obbligatorie, tutte le rendite andavano di diritto destinate agli usi civici. Innocenzo VII, nel 1405, rinnovava le stesse concessioni di Urbano, per dodici anni. Martino V, nel 1420, innalzava il canone a 750 fiorini e confermava gli altri capitoli del Vicariato per tre anni. Parlando delle pubbliche entrate, di-

ceva come esse fossero rilasciate alla città per applicarle ai pubblici comodi, senza obbligo di renderne conto alla Camera apostolica, ed estendeva la concessione ad ogni specie di rendite, nominando genericamente « omnia et singula debita, thelonia, pedagia, gabellas et emolumenta ac fructus, redditus, proventus et introitus quoscumque, etiam condemnatio-num et multarum, que per eandem Ecclesiam aut eius officiales seu dictum populum et Comune exigi et levari debuerunt et consueverunt, cuiuscumque generis et speciei et quocumque nomine censeantur » (1).

Ma se i papi avevano largheggiato in tempi che erano anormali per il governo temporale, dopo le vicende fortunate che ebbero per fine, morto Braccio Fortebracci, il recupero dello Stato della Chiesa, non si sentirono molto portati a rinnovare e ripetere il sistema del Vicariato. Cotesta forma amministrativa era buona per la Chiesa verso città grandi, dove fosse di grave pericolo per la S. Sede il sorgere e il dilatarsi delle signorie particolari; era pure un ottimo spediente a favore di città piccole, insidiate da potenti vicini, gelosi fra loro. Ma non dava carattere di stabilità, nè somministrava garanzie sufficienti di ordine; oltre che all'erario pontificio non forniva un contributo costante sulla cui precisa e regolare corrisposta si potesse contare. Ad una piccola città come Castello giovava lo insistere per non lasciarsi attrarre dall'orbita perugina, o dall'azione del signore di Urbino; e quando lo insistere tornò

(1) Muzi, *Mem. Civ. di Città di Castello*, Città di Castello, 1844, I, 208.

vano, e quando il protestare con le armi fu audace, costretta a rassegnarsi, chiese e ottenne che nessuno avesse mai ad esercitare in essa l'ufficio di quel Vicariato che le si negava (1).

Pertanto Martino V, assodato che ebbe il dominio, con l'aiuto dei Colonesi e per il favore dei fiorentini e della regina di Napoli, non volle concedere il Vicariato a Città di Castello, ma contentò i cittadini, con tenerli fuori della Legazione di Perugia, accordò le rendite dei malefizi e delle confische, e lasciò anche, per le spese facoltative del Comune, un margine di fiorini 300 all'anno. Ciò avvenne in forza di un atto de' 12 dicembre 1428, per il quale la Tesoreria apostolica fu regolarmente istituita in Città di Castello. Il suo ufficio, dipendente da un tesoriere nominato, a beneplacito, dal Papa, era amministrato da un Camerlengo quasi sempre cittadino castellano e da due notari. Dal 1430 al 1450 gli atti della Tesoreria sono intitolati al Camerlengo del Comune e redatti da due notari messi dal Comune stesso: dal 1450 in poi sono intitolati al Camerlengo della Camera apostolica, eletto dal Governatore o dal Tesoriere. Giovi poi accennare che ai tempi di Eugenio IV, dal 1440 al 1445, Città di Castello ottenne, come nel 1420, il Vicariato, per il canone di 1,000 fiorini all'anno (2).

I Castellani si stimarono abbastanza paghi, conseguendo la nomina dei loro Podestà sopra cittadini

(1) FUSI, *Il Conte Guidantonio di Montefeltro e Città di Castello*, appendice, Boll. Dep. St. P. Umb., VI., p. 44.

(2) THURNER, *Cod. dipl. dom. temp. S. Sedis*, III, p. 343.

che fossero esclusivamente di Firenze, per mettersi al coperto da lusinghe o insidie temibili.

Il papa se ne riserbava la scelta, fatto certo prima dal Governatore che non si trattasse di persona sospetta. Se ne stettero della libera elezione degli ufficiali minori di Gabella, dell'ufficiale de' danni dati e di quello di custodia, e credettero alla promessa che nuove tasse non s'imporrebbero giammai; poichè doveva soddisfarsi alle spese ordinarie con gli introiti normali, e la Camera Apostolica si caricava della spesa per le Scuole e per i medici (1).

Svolgendo gli *Statuta Gabellarum Civitatis Castellii*, conosciamo in modo preciso tutto il sistema delle imposte del Comune. Veniva prima la Gabella dei contratti. Si applicava con criterii diversi, secondo la varia natura di essi, distinguendoli in mutui, depositi e sovvenzioni; in acquisti, permutate, transazioni e dazioni *in solutum*, cessioni e donazioni;⁴ legati per testamento; atti di pace e concordia; lodi, rinunzie enfiteutiche; vendite a misura e contratti verbali. La gabella delle arti e mestieri colpiva cambisti, vasai, vetturali, mugnai d'olio, porcai di città, bruscolaioli, albergatori, barbieri, fornaciai, sarti, pellicciai, rigattieri, lanaioli, conciatori e tintori, medici e speciali, ciabattini, beccai, fabbri, tavernieri, mugnai e gualchieri di pannilani, rivenditori di panni, merciai, orefici, rivenditori di biade, sellai e bambaccieri. Seguivano la gabella del fuocatico e delle bocche, del bestiame e delle assegne, delle soccite e delle

(1) THEINER, *Cod. dipl. dom. temp. S. Sed.*, III, 333: « *Supplicationes per oratores Communis Civitatis Castellii pontifici exhibitae et eius responsa adiecta* ».

esportazioni (panni, bestiami, cereali, latticini); la gabella delle importazioni (generi di uso e consumo e materiali) e le gabelle del mercato de' pegni, del macinato, delle porte, del castelletto (ossia bordello), delle misure, e finalmente del pane e vino del contado. Ma le tasse principali erano quelle che si esigevano dai contratti, dalle bocche, dal grano e dai bestiami. Non godeva dei diritti civili chi non soddisfacesse ai pesi reali e personali (1407) e specialmente alle imposizioni che abbiamo ora notate come principali. Il moroso al pagamento era ineleggibile ad uffici e cariche pubbliche (1421).

L'amministrazione generale delle rendite comunali era tenuta dal Camerlengo. Nel *Liber statutorum palatii dominorum Priorum populi et Communis Civitatis Castelli* (I, §. XVIII) si tratta della elezione e dell'ufficio del Camerlengo del Comune. Scelto dai Priori del popolo col Consiglio dei CL, di sei in sei mesi, otto giorni avanti all'uscita dell'altro, aveva cura dell'erario pubblico e lo erogava secondo quelle prescrizioni che gli Statuti e gli Ordinamenti indicavano. Prestava idonei fideiussori, e, finito il tempo della sua amministrazione, ne dava conto in termine di quindici giorni e, durante gli ultimi cinque, rimaneva a disposizione dei revisori a sindacato. Le spese si giustificavano con mandati (polizze) scritte di mano del notaio delle Riformagioni e bollate col sigillo priorale; con la registrazione avvenuta per mano di uno dei due notari del suo ufficio nel libro dell'entrata e dell'uscita. Il Camerlengo aveva diritto a ritenersi di ogni lira spesa 12 denari, a titolo, dicevasi, di *dirittura* (*nomine diricture*), salvo per i salarii stanziati in bilancio (*tabula*). Ogni titolo di spesa aveva di fronte il titolo

corrispondente di entrata. Nel soddisfare i salari al Podestà, al Capitano e ad altri ufficiali si teneva conto degli arretrati, cioè di compensazioni per condanne le quali fossero state spedite (*recoltate*) e non esatte da ufficiali anteriori. Al Camerlengo spettava anche la compilazione dell'inventario delle masserizie del palazzo e degli uffici, e redigevale in un libro di fogli reali, che si consegnava ad ogni nuovo ufficiale per istrumento pubblico. Almeno una volta al mese si recava a rivedere i palazzi e le abitazioni degli ufficiali pubblici, e teneva conto dei bisogni che ovunque potessero occorrere. Custodiva gli atti e le scritture del Comune nel loro armario o archivio, e ne traeva copia ad ogni richiesta; e come de' libri, degli istrumenti e delle scritture, così delle masserizie, delle armi, degli arnesi di guerra del Comune teneva apposito inventario scritto in carta reale e pubblicato da un notaio della Camera.

Per maggiori cespiti di entrata si usava il sistema dell'appalto. Si ponevano le gabelle al pubblico incanto due mesi innanzi alla scadenza dell'appalto precedente. L'asta rimaneva aperta un mese e si ripeteva per quattro volte, di settimana in settimana, in base ad un capitolato che non si rilasciava libero senza la fideiussione di due idonei mallevatori. Con lo stesso sistema si amministravano i pedaggi.

I Registri della Camera di Città di Castello, conservati nell'Archivio di Stato in Roma, cominciano da quel periodo di tempo, in cui Città di Castello, ricaduta alla S. Sede per opera di Martino V, amministrava le pubbliche rendite per la Chiesa, col mezzo del suo proprio Camerlengo comunale (1430).